

Giugno
2024



[HDI Doppio Valore]

**Contratto di Assicurazione per il caso morte a vita
intera a premio unico con possibilità di versamenti
aggiuntivi collegato a due Gestioni Separate.**

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx

talanx.

PAGINA BIANCA

HDI DOPPIO VALORE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Data ultimo aggiornamento del documento 03/06/2024

INDICE

SEZIONE I – CARATTERISTICHE DELL’ASSICURAZIONE	2
Art. 1 – Definizioni	2
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione	2
Art. 3 – Soggetti Assicurati	3
Art. 4 – Premio	3
Art. 5 – Rivalutazione	4
Art. 5.1 – Misura della Rivalutazione	4
Art. 5.2 – Meccanismo di Rivalutazione	5
Art. 6 – Allocazione Programmata	6
Art. 7 – Beneficiari	7
Art. 7.1 – Nomina, revoca e modifica dei Beneficiari	7
Art. 7.2 – Beneficio Irrevocabile.....	7
Art. 7.3 – Diritto proprio del Beneficiario.....	7
Art. 8 – Efficacia e durata	7
Art. 8.1 – Efficacia.....	7
Art. 8.2 – Durata.....	7
Art. 9 – Recesso	8
Art. 10 – Riscatto	8
Art. 10.1 – Esercizio del diritto di riscatto	8
Art. 10.2 – Riscatto totale	8
Art. 10.3 – Riscatto parziale.....	8
Art. 10.4 – Penalità di riscatto.....	9
Art. 11 – Obblighi di comunicazione da parte del Contraente	9
Art. 12 – Cessione, pegno e vincolo	9
Art. 13 – Non pignorabilità e non sequestrabilità	9
Art. 14 – Oneri fiscali	9
Art. 15 – Legge applicabile e foro competente	9
SEZIONE II – PAGAMENTI DI HDI	10
Art. 16 – Documentazione necessaria	10
Art. 16.1 – Documenti richiesti per tutti i pagamenti da parte di HDI	10
Art. 16.2 – Documenti richiesti in caso di riscatto.....	10
Art. 16.3 – Documenti richiesti in caso di decesso dell’Assicurato	10
Art. 16.4 – Richieste ulteriori.....	11
Art. 17 – Termini di pagamento di HDI	11

SEZIONE I – CARATTERISTICHE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 – Definizioni

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione, che può coincidere o meno con il Contraente.

Beneficiario: Persona fisica o giuridica indicata dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso, e che riceve la Prestazione prevista dal Contratto al verificarsi del decesso dell'Assicurato.

Capitale Investito: È pari all'importo di ciascun versamento (Premio unico e versamenti aggiuntivi), al netto delle spese di Contratto come specificate all'art. 4, destinato alle due Gestioni Separate secondo le percentuali di ripartizione in vigore al momento del versamento.

Capitale Maturato: Per ciascuna Gestione Separata, il Capitale Maturato corrisponde al Capitale Investito iniziale rivalutato, cui si sommano, se sono stati fatti versamenti aggiuntivi, i Capitali Investiti relativi a tali versamenti aggiuntivi rivalutati.

Capitale Maturato Complessivo: Somma dei Capitali Maturati nelle due Gestioni Separate.

Condizioni di Assicurazione: Indica queste condizioni generali di assicurazione, predisposte da HDI.

Contraente: Persona fisica o giuridica, residente o domiciliata (se persona fisica) o con sede legale o secondaria (se persona giuridica) nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di San Marino, che può coincidere o meno con l'Assicurato o con il Beneficiario, che stipula il Contratto e paga il Premio ad HDI ed esercita i diritti derivanti dal Contratto.

Contraenza Unica: Si intendono due o più Contraenti persone fisiche appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente, due o più Contraenti società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., ovvero Contraente persona fisica e una o più società da questo controllate.

Contratto: Si intende il contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente e disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione e dalla Proposta.

Gestione Separata: Nel presente Contratto sono previste due gestioni separate, denominate "Alfiere" e "Capitalbank", che rappresentano, ciascuna, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da HDI ed in funzione del cui rendimento si rivalutano le Prestazioni.

HDI: HDI Assicurazioni S.p.A..

Misura Annuale Minima di Rivalutazione: Soglia al di sotto della quale non può scendere la misura annuale di Rivalutazione garantita dal Contratto.

Premio: Importo che il Contraente paga a fronte delle Prestazioni previste dal Contratto.

Prestazione: Somma che HDI paga ai Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato o al Contraente in caso di esercizio del diritto di riscatto.

Proposta: Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, con il quale manifesta ad HDI la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Rivalutazione: Adeguamento del Capitale Investito o del Capitale Maturato in ciascuna Gestione Separata in funzione di una quota del rendimento di ciascuna Gestione Separata, secondo quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione.

Valore dell'Accantonamento: L'ammontare dei Premi versati, tenuto conto degli eventuali riscatti parziali corrisposti.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione

HDI destina il Premio (Premio unico più eventuali versamenti aggiuntivi), al netto delle spese, a ciascuna Gestione Separata, in base alle percentuali di ripartizione previste all'art. 4.1. HDI paga ai Beneficiari, in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento esso avvenga, una Prestazione pari al Capitale Maturato Complessivo alla data di decesso dell'Assicurato, eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali.

La Prestazione è comunque commisurata ai versamenti effettuati (Premio unico più eventuali versamenti aggiuntivi). Infatti, in relazione a ciascun versamento, HDI garantisce Prestazioni che si aggiungono a quelle precedentemente acquisite.

Art. 3 – Soggetti Assicurati

Possono essere **Assicurati le persone fisiche residenti o domiciliate nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di San Marino. L'età dell'Assicurato alla data di firma della Proposta deve essere compresa tra 18 e 88 anni.**

Art. 4 – Premio

Il Contratto prevede il versamento di un **Premio unico di importo pari o superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00)**. Successivamente alla conclusione del Contratto, il Contraente può richiedere di effettuare **versamenti aggiuntivi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00)**. HDI valuta se accettare le proposte di versamento aggiuntivo. Se accettati, i versamenti aggiuntivi vengono imputati al Contratto nel giorno di calendario che coincide con il giorno di calendario di efficacia del Contratto.

Esempio



Se il Contratto ha efficacia a partire dal giorno 1° luglio 2024 ed il Contraente effettua un versamento aggiuntivo il giorno 18 settembre 2024, la data di efficacia del versamento aggiuntivo è il giorno 1° ottobre 2024.

Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38/2011, le movimentazioni in entrata per le Gestioni Separate sono soggette ad uno specifico limite di importo pari ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per Alfiere e ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per Capitalbank. Tali limiti riguardano movimentazioni relative a contratti effettuate da Contraenza Unica. HDI si riserva di verificare l'esistenza di eventuali relazioni attraverso una apposita dichiarazione che deve essere compilata dal Contraente per importi in entrata maggiori di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Il Contraente può versare il Premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi con:

- assegno intestato ad "HDI Assicurazioni S.p.A." o all'intermediario (specificando in tal caso che il versamento è fatto a tale soggetto "in qualità di intermediario di HDI Assicurazioni S.p.A.") e munito della clausola di non trasferibilità;
- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato ad HDI o all'intermediario (specificando in tal caso che il versamento è fatto a tale soggetto "in qualità di intermediario di HDI Assicurazioni S.p.A.");
- altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche online, senza oneri a carico del cliente.

È inoltre possibile il pagamento del premio, effettuato nella stessa data di liquidazione del capitale proveniente da altra/e polizza/e emessa/e da HDI.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Su ciascun versamento effettuato dal Contraente (Premio unico e versamenti aggiuntivi) gravano le seguenti spese:

Spesa fissa	Euro 50,00 (cinquanta/00) su ogni versamento
Spesa percentuale	1,00% su ogni versamento al netto della spesa fissa

Art. 4.1 – Allocazione iniziale dei Premi

Il Premio unico, al netto delle spese, viene ripartito tra le due Gestioni Separate secondo le seguenti percentuali: 70% Alfiere e 30% Capitalbank.

L'importo dei versamenti aggiuntivi, al netto delle spese, viene ripartito in funzione del tempo trascorso dalla data di efficacia del Contratto, come indicato nella tabella che segue:

Percentuale di ripartizione	Periodo di efficacia del Contratto
70% Alfiere – 30% Capitalbank	Fino al 1° anniversario
60% Alfiere – 40% Capitalbank	Dal 1° anniversario al 2°
50% Alfiere – 50% Capitalbank	Dal 2° anniversario in poi

Art. 5 – Rivalutazione

HDI riconosce una Rivalutazione annua del Capitale Investito e del Capitale Maturato in ciascuna Gestione Separata, in funzione del rendimento conseguito da ciascuna Gestione Separata alle condizioni che seguono.

A tal fine, HDI gestisce ciascuna Gestione Separata con le modalità e i criteri previsti dal relativo regolamento, pubblicato sul sito internet www.hdiassicurazioni.it.

Art. 5.1 – Misura della Rivalutazione

HDI dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno (con successiva pubblicazione sul sito internet www.hdiassicurazioni.it), i rendimenti delle Gestioni Separate, (determinati rispettivamente secondo l'art. 3 del regolamento della Gestione Separata "Alfiere" e secondo l'art. 6 della Gestione Separata "Capitalbank"). La misura annua di Rivalutazione applicabile per ciascuna Gestione Separata è pari al predetto rendimento di ciascuna Gestione Separata, **al netto di una percentuale trattenuta da HDI fissata in funzione decrescente del Valore dell'Accantonamento alla data della Rivalutazione considerata**, come indicato nella seguente tabella:

Valore dell'Accantonamento (Importi in Euro)	Percentuale trattenuta
Fino ad Euro 300.000,00	1,20%
Oltre Euro 300.000,00 e fino ad Euro 1.000.000,00	1,00%
Oltre Euro 1.000.000,00	0,80%

I versamenti aggiuntivi ed i riscatti parziali concorrono alla determinazione del Valore dell'Accantonamento per ciascun anno di riferimento, se effettuati e rispettivamente liquidati sino a 45 giorni prima della data di Rivalutazione.

Se il Rendimento Complessivo delle due Gestioni Separate eccede il 3,00%, HDI trattiene una ulteriore quota del rendimento pari a 0,02% per ogni 0,10% di tale eccedenza per ciascuna Gestione Separata.

Per "Rendimento Complessivo" si intende la media ponderata tra i tassi di rendimento lordi delle due Gestioni Separate, **con pesi pari ai rispettivi Capitali Maturati** all'ultimo anniversario della data di efficacia del Contratto, in base all'art. 6.

Esempio

Dati i seguenti Capitali Investiti ed il rendimento lordo delle Gestioni Separate, l'eventuale ulteriore quota di rendimento trattenuta in relazione al Rendimento Complessivo si determina come di seguito:



	Alfiere	Capitalbank
Capitale Investito in ciascuna Gestione Separata	€ 70.000,00	€ 30.000,00
Rendimento lordo di ciascuna Gestione Separata	3,50%	2,50%

Il Rendimento Complessivo è pari a 3,20%, quindi HDI tratterà 0,04% per ciascuna Gestione Separata. Pertanto, la misura di rivalutazione per le due Gestioni Separate, considerato la percentuale trattenuta pari a 1,20%, sarà:

	Alfiere	Capitalbank
Misura di rivalutazione	$3,50\% - 1,20\% - 0,04\% = 2,26\%$	$2,50\% - 1,20\% - 0,04\% = 1,26\%$

HDI riconosce, in relazione al Contratto, una Misura Annuale Minima di Rivalutazione pari all'1,00% fino al terzo anniversario della data di efficacia del Contratto e successivamente pari allo 0,00%.

La misura annua di Rivalutazione da applicare per ogni anno di riferimento si stabilisce in funzione del maggior importo di Capitale Maturato Complessivo calcolato con le modalità A) e B) di seguito indicate.

Calcolo del Capitale Maturato Complessivo con modalità A e B:

- A) si rivaluta il Capitale Maturato di ciascuna Gestione Separata alla ricorrenza annuale precedente per la misura annua di Rivalutazione della rispettiva Gestione Separata e poi si fa la somma dei due importi così ottenuti;
- B) si fa la somma del Capitale Maturato di ciascuna Gestione Separata alla ricorrenza annuale precedente e poi si rivaluta tale somma per la Misura Annuale Minima di Rivalutazione.

Se l'importo che si ottiene con la modalità A è maggiore o uguale all'importo che si ottiene con la modalità B, allora HDI applica la misura annua di Rivalutazione delle Gestioni Separate; se invece l'importo che si ottiene con la modalità B è maggiore dell'importo che si ottiene con la modalità A, HDI applica una rivalutazione aggiuntiva, data dal rapporto tra B e A (di seguito "**Rivalutazione Aggiuntiva**").

Esempio

Dato il Capitale Maturato Complessivo pari ad 100.000,00 ed i seguenti dati:

	Alfiere	Capitalbank
Capitale Investito in ciascuna Gestione Separata	€ 70.000,00	€ 30.000,00
Rendimento Lordo di ciascuna Gestione Separata	1,50%	3,00%
Percentuale trattenuta	1,20%	1,20%
Misura di Rivalutazione di ciascuna Gestione Separata	0,30%	1,80%



La misura Annuale di Rivalutazione da applicare al Contratto si determina come segue:

	Capitale Maturato Complessivo	Alfiere	Capitalbank
A) Rivalutazione delle Gestioni Separate	€ 100.750,00	€ 70.210,00	€ 30.540,00
B) Rivalutazione con minimo garantito	€ 101.000,00		
Rivalutazione Aggiuntiva	1,0025		
Misura di Rivalutazione applicata	€ 101.000,00	€ 70.384,22	€ 30.615,78

Per il calcolo di cui sopra, al primo anniversario, invece del Capitale Maturato in ciascuna Gestione Separata, si considera il Capitale Investito, in relazione al tempo compreso tra la data di versamento e la ricorrenza annuale di Rivalutazione.

Art. 5.2 – Meccanismo di Rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di efficacia del Contratto, la Rivalutazione viene applicata come segue:

Prima Rivalutazione

- si adegua il Capitale Investito in funzione di un importo che si ottiene moltiplicando tale capitale per la misura annua di Rivalutazione della rispettiva Gestione Separata, per il tempo compreso tra la data di versamento e la ricorrenza annuale di Rivalutazione. Successivamente, se è applicabile una

Rivalutazione Aggiuntiva in base all'art. 5.1, si moltiplica l'importo così ottenuto per la Rivalutazione Aggiuntiva;

Successive Rivalutazioni

- si adegua il Capitale Maturato in ciascuna Gestione Separata all'ultima ricorrenza annuale di Rivalutazione (eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali) in funzione di un importo che si ottiene moltiplicando ciascun capitale per la misura annua di Rivalutazione della rispettiva Gestione Separata. Successivamente, se è applicabile una Rivalutazione Aggiuntiva in base all'art. 5.1, si moltiplicano gli importi così ottenuti per la Rivalutazione Aggiuntiva;
- si adeguano i Capitali Investiti a fronte di ciascun versamento aggiuntivo effettuato successivamente all'ultima ricorrenza annuale di Rivalutazione (eventualmente riproporzionati a seguito di riscatti parziali), in funzione di un importo che si ottiene moltiplicando tali capitali per la misura annua di Rivalutazione della rispettiva Gestione Separata, per il tempo compreso tra la data del versamento e la ricorrenza annuale di Rivalutazione. Successivamente, se è applicabile una Rivalutazione Aggiuntiva in base all'art. 5.1, si moltiplica l'importo così ottenuto per la Rivalutazione Aggiuntiva.

Al secondo e terzo anniversario della data di efficacia del Contratto, la Rivalutazione avviene sui capitali rideterminati all'anniversario precedente a seguito dell'allocazione programmata.

La Rivalutazione, una volta comunicata al Contraente per ciascun anno di riferimento, diventa definitiva, pertanto la successiva Rivalutazione viene applicata al Capitale Maturato Complessivo, che comprende gli adeguamenti derivanti dalle precedenti Rivalutazioni.

Alla liquidazione della Prestazione prevista dal Contratto o in caso di richiesta di riscatto, l'adeguamento avviene in riferimento al periodo di tempo compreso tra la data della Rivalutazione annuale precedente (o del versamento effettuato in corso d'anno) e la data del decesso dell'Assicurato o della ricezione della richiesta di riscatto.

La misura annua di Rivalutazione adottata è quella ultima fissata da HDI.

Art. 6 – Allocazione programmata

Ai primi due anniversari della data di efficacia del Contratto, viene modificata la ripartizione del Capitale Maturato Complessivo, secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

Percentuale di ripartizione	Anniversario della data di efficacia del Contratto
60% Alfiere – 40% Capitalbank	1°
50% Alfiere – 50% Capitalbank	2°

L'allocazione programmata avviene all'anniversario della data di efficacia del Contratto sul Capitale Maturato Complessivo, già rivalutato alla stessa data.

Viene quindi rideterminato il Capitale Maturato in ciascuna Gestione Separata, con riferimento alla data di ciascun anniversario, come indicato di seguito:

- si determina il Capitale Maturato Complessivo, come indicato all'art. 5;
- tale Capitale Maturato Complessivo viene moltiplicato per la percentuale di ripartizione prevista, rispettivamente per le due Gestioni Separate in base alle nuove percentuali di ripartizione indicate nella tabella, determinando così i nuovi Capitali Maturati in ciascuna Gestione Separata.

Le nuove ripartizioni, indicate in tabella, prevedono un aumento del Capitale Maturato in Capitalbank rispetto ad Alfiere. Pertanto, l'importo dato dalla differenza (positiva) tra il Capitale Maturato in Alfiere e il nuovo Capitale Maturato di Alfiere, determinato al punto precedente, è trasferito a Capitalbank.

Il Capitale Maturato in ciascuna Gestione Separata, in seguito all'allocazione programmata, è:

- Alfiere: Capitale Maturato in Alfiere alla data di anniversario meno l'importo suindicato;
- Capitalbank: Capitale Maturato in Capitalbank alla data di anniversario più l'importo suindicato.

Esempio

Dato un Capitale Maturato Complessivo pari ad Euro 100.000,00, al primo anniversario della data di efficacia del Contratto, i nuovi Capitali Maturati in ciascuna Gestione Separata si determinano come di seguito:

	Alfiere	Capitalbank
 Percentuali di ripartizione iniziali	70,00%	30,00%
Capitale Maturato in ciascuna Gestione Separata	€ 70.000,00	€ 30.000,00
Percentuali di ripartizione al primo anniversario	60,00%	40,00%
Nuovi Capitali Maturati in ciascuna Gestione Separata	€ 60.000,00	€ 40.000,00
Aumento/diminuzione dei Capitali Maturati in ciascuna Gestione Separata	- € 10.000,00	+ € 10.000,00

Art. 7 – Beneficiari**Art. 7.1 – Nomina, revoca e modifica dei Beneficiari**

Il Contraente nomina i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale nomina **(tranne nei casi indicati all'art. 7.2)**. La nomina e le eventuali revoche o modifiche dei Beneficiari **devono essere comunicate per iscritto ad HDI anche se fatte per testamento**.

Non può essere opposta ad HDI alcuna nomina, revoca o modifica del Beneficiario, in qualunque forma effettuata (anche per testamento), se non è stata comunicata per iscritto ad HDI prima del pagamento ai Beneficiari precedentemente nominati.

Art. 7.2 – Beneficio Irrevocabile

La nomina dei Beneficiari non può essere modificata o revocata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto ad HDI, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo la morte dell'Assicurato, se i Beneficiari hanno comunicato per iscritto ad HDI di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, recesso, pegno e vincolo richiedono l'approvazione scritta dei Beneficiari.

Art. 7.3 – Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della nomina, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme pagate ad HDI a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 8 – Efficacia e durata**Art. 8.1 – Efficacia**

Il Contratto si considera concluso con la firma della Proposta da parte del Contraente (che pertanto ha valore di accettazione) e produce effetti **dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio**, fermo restando che gli effetti del Contratto sono subordinati alle verifiche previste dalla normativa vigente.

In assenza di impedimenti normativi, HDI invia al Contraente una lettera riepilogativa delle caratteristiche del Contratto.

Art. 8.2 – Durata

La durata del Contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Art. 9 – Recesso

Entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto, il Contraente può recedere dal Contratto **per iscritto secondo le modalità di seguito previste**. HDI, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il Premio pagato **meno le spese già sostenute da HDI per l'emissione del Contratto, quantificate in Euro 50,00 (cinquanta/00)**. Tale importo di Euro 50,00 (cinquanta/00) non è dovuto se il recesso viene esercitato dal Contraente prima del pagamento del Premio. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione.

La richiesta di recesso dal Contratto deve essere inviata con una delle seguenti modalità:



- per lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a “HDI Assicurazioni S.p.A. – Rami Vita – Ufficio Assunzione, Portafoglio e Antiriciclaggio I Livello – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma”;
- per e-mail portafoglio.vita@hdia.it o per PEC hdia.assicurazioni@pec.hdia.it;
- per il tramite dell'intermediario che gestisce il Contratto.

Art. 10 – Riscatto

Art. 10.1 – Esercizio del diritto di riscatto

Il Contraente, **dopo almeno un anno dalla data di efficacia del Contratto**, ha il diritto di richiedere, **con le modalità indicate all'art. 16:**

- la liquidazione totale del valore di riscatto con conseguente cessazione del Contratto; oppure
- la liquidazione parziale del valore di riscatto.

Ai fini del Regolamento Isvap n. 38/2011, HDI in caso di riscatto (totale o parziale) di importo maggiore di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) si riserva di verificare la Contraenza Unica.

Art. 10.2 – Riscatto totale

Il valore di riscatto totale è dato dalla somma dei seguenti importi:

- i Capitali Maturati in ciascuna Gestione Separata all'ultima ricorrenza annuale di Rivalutazione, eventualmente riproporzionati a seguito di riscatti parziali, ed ulteriormente rivalutati (con la misura di Rivalutazione ultima fissata ai sensi dell'art. 5.1) fino alla data di ricezione della richiesta di riscatto, come previsto all'art. 5.2;
- i Capitali Investiti riferiti ai versamenti aggiuntivi effettuati successivamente all'ultima ricorrenza annuale di Rivalutazione, eventualmente riproporzionati a seguito di riscatti parziali, rivalutati (con la misura di Rivalutazione ultima fissata ai sensi dell'art. 5.1) fino alla data di ricezione della richiesta del riscatto, come previsto all'art. 5.2;

Il riscatto totale determina la cessazione anticipata del Contratto ed ha effetto dalle ore 24.00 della data di ricezione della richiesta di riscatto.

Art. 10.3 – Riscatto parziale

Il diritto di riscatto può essere esercitato anche in misura parziale, mediante liquidazione parziale della Prestazione connessa alle due Gestioni Separate, in proporzione al peso di ciascuna delle componenti sul valore di riscatto totale.

Il valore di riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale, fermo restando che **a seguito dell'esercizio del riscatto parziale, il valore residuo complessivo del Contratto (ossia il Capitale Maturato Complessivo) non può essere inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00)**.

Il riscatto parziale comporta che il Contratto resta in vigore per il valore residuo (ossia il Capitale Maturato Complessivo riproporzionato in ciascuna componente per effetto del riscatto).

Art. 10.4 – Penalità di riscatto

Per ogni riscatto totale o parziale sono previste (a) una spesa fissa di Euro 50,00 (cinquanta/00) e (b) le seguenti penalità di riscatto:

Anno di riscatto	Penale
Inferiore al primo anno	<i>Riscatto non ammesso</i>
Nel corso del secondo anno	2,50%
Nel corso del terzo anno	2,00%
Nel corso del quarto anno	1,50%
Nel corso del quinto anno	0,50%
Dal sesto anno in poi	0,00%

In caso di riscatto parziale la penalità è applicata mediante riduzione proporzionale della Prestazione residua per ciascuna Gestione Separata in vigore alla ricorrenza annuale precedente.

Il valore di riscatto può risultare inferiore alla somma del Premio versato e di eventuali versamenti aggiuntivi.

Art. 11 – Obblighi di comunicazione da parte del Contraente

Per evitare di incorrere in tutte le conseguenze previste per legge o contrattualmente, **il Contraente comunica ad HDI in forma scritta:**

- qualsiasi variazione dei Beneficiari (come previsto all'art. 7.1) e dei loro recapiti;
- ogni cambiamento di residenza o domicilio del Contraente o dell'Assicurato.

A titolo esemplificativo, se il Contraente non comunica ad HDI la variazione dei Beneficiari, HDI potrebbe pagare la Prestazione ai Beneficiari precedentemente designati dal Contraente.

Art. 12 – Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente non può cedere ad altri il Contratto, tuttavia può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci quando vengono notificati ad HDI.

Nel caso di pegno o vincolo le operazioni di riscatto o altre variazioni relative al contratto potrebbero richiedere il consenso scritto del creditore o del vincolatario in linea con l'atto di pegno o vincolo.

Art. 13 – Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute da HDI a titolo di indennità assicurativa non finanziaria in relazione a contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Art. 14 – Oneri fiscali

Le imposte e tutti gli altri oneri di legge relativi al Premio ed al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 15 – Legge applicabile e foro competente

Il Contratto è regolato dalla legge italiana, che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.

Per le controversie relative all'interpretazione ed applicazione del Contratto, è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente, Assicurato o Beneficiario ed aventi diritto.

SEZIONE II – PAGAMENTI DI HDI**Art. 16 – Documentazione necessaria**

Tutti i pagamenti da parte di HDI sono subordinati alla consegna della documentazione indicata agli artt. 18.1 e 18.4 ed alla documentazione ulteriore indicata agli artt. 18.2 e 18.3, per ciascuna delle ipotesi previste dagli stessi.

La richiesta di pagamento, corredata della documentazione agli artt. sottoindicati, deve essere inviata con una delle seguenti modalità:



- per comunicazione scritta indirizzata a “HDI Assicurazioni S.p.A. – Rami Vita – Ufficio Assunzione, Portafoglio e Antiriciclaggio I Livello – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma”;
- per e-mail portafoglio.vita@hdia.it oppure per PEC hdia.assicurazioni@pec.hdia.it;
- per il tramite dell’intermediario che gestisce il Contratto.

Art. 16.1 – Documenti richiesti per tutti i pagamenti da parte di HDI

- Copia del documento di identità e codice fiscale dell’avente diritto, se non sono già stati presentati o sono scaduti
- Autorizzazione del Giudice Tutelare rilasciata a chi esercita la responsabilità genitoriale/tutori/curatori/amministratori di sostegno o figure assimilabili per la riscossione di somme spettanti a Beneficiari quando si tratta di minori/incapaci/inabilitati o figure assimilabili
- Eventuale dichiarazione dell’avente diritto sulla percezione della liquidazione in relazione ad attività commerciali, ai fini della corretta tassazione dei proventi corrisposti a persone fisiche o enti non commerciali
- Se il Contratto è sottoposto a pegno o vincolo, dichiarazione di consenso del creditore pignoratizio o vincolatario che autorizza il pagamento all’avente diritto.

Art. 16.2 – Documenti richiesti in caso di riscatto

- Richiesta del Contraente che contiene le indicazioni che permettono di identificare il Contratto
- Certificato di esistenza in vita dell’Assicurato se non coincidente con il Contraente
- Eventuale dichiarazione necessaria ai fini dell’art. 5 del Regolamento Isvap n. 38/2011 (Contraenza Unica)
- In caso di beneficio irrevocabile: consenso scritto del Beneficiario

Art. 16.3 – Documenti richiesti in caso di decesso dell’Assicurato

- Richiesta del Beneficiario che contiene la denuncia dell’evento e le indicazioni che permettono di identificare il Contratto
- Certificazione che attesta con certezza la qualità di Beneficiario se lo stesso non è stato indicato univocamente
- Certificato di morte dell’Assicurato
- Se il Beneficiario non è indicato univocamente: atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esistenza o meno di un testamento - l’ultimo noto non impugnato - con l’indicazione della data di stesura e pubblicazione, nonché l’indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del testamento deve essere consegnata copia conforme all’originale
- Se l’evento è connesso ad ipotesi di reato, eventuale documentazione giudiziaria relativa allo stesso, se tale documentazione si trova nella disponibilità del Beneficiario. In caso contrario, il Beneficiario può sottoscrivere una richiesta ad HDI di acquisire direttamente tale documentazione, in virtù della delega conferita ad HDI dall’Assicurato.

Art. 16.4 – Richieste ulteriori

HDI può richiedere documentazione ulteriore rispetto a quanto previsto agli artt. 18.1, 18.2, e 18.3 per particolari esigenze istruttorie relative a specifici casi.

Art. 17 – Termini di pagamento di HDI

HDI esegue il pagamento agli aventi diritto **entro 30 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione** indicata all'art. 16 che precede.

Decorsi i termini sopra indicati sono dovuti gli interessi moratori – al tasso legale ai sensi dell'art. 1224 c.c. – a favore degli aventi diritto.

PAGINA BIANCA

